



PROVINCIA DI VITERBO

Settore Trasporti

REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

art. 1- Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la cui competenza è attribuita alle Province con legge 08 agosto 1991, n.264, "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

art. 2 - Fonti normative

Si dà atto che la materia è regolata, oltre che dalla richiamata legge specifica, n.264/91, dalla legge 04 gennaio 1994, n.11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi"; dalle norme impartite con D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni; dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni; dall'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, del 14 febbraio 2002, "recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112"; dai decreti ministeriali e circolari esplicative per l'applicazione della legge 264/91.

art. 3 – Campo di applicazione

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 264/91, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti riportati nell'allegato A del presente Regolamento, e, comunque, ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. Tale attività è esercitata da imprese individuali o da società, allo scopo specifico autorizzate dalla Provincia.

3. Le autoscuole sono, altresì, autorizzate allo svolgimento di tali funzioni, ma limitatamente all'assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, nel rispetto delle disposizioni impartite con la legge 264/91 e dal presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'art.123, comma 13 del Codice della Strada e dell'art.1, comma 4 della legge 04 gennaio 1994, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, ricadono nello stesso ambito di applicazione le attività esercitate direttamente dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dalle imprese o società in concessione o convenzione ACI.

5. La presente disciplina non si applica alle attività svolte a titolo gratuito e di esclusivo servizio alle imprese di autotrasporto, da parte delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, rappresentate nelle Commissioni consultive provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli

Autotrasportatori, così come previsto dal D.L. 25 novembre 1995, n.501, convertito con modifiche in legge 05 gennaio 1996, n.11.

art.4 - Autorizzazioni

1. Possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia persone fisiche sia persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge e di cui all'art.5 del presente Regolamento.
2. L'ACI comunica obbligatoriamente alla Provincia la costituzione delle delegazioni dirette o convenzionate, nei 30 giorni successivi all'instaurarsi del rapporto.
3. L'autorizzazione decade a seguito della cessazione del rapporto di convenzione o concessione ACI.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Provincia di Viterbo, nel rispetto della programmazione numerica su base provinciale, stabilita dal D.M. 09 dicembre 1992, secondo i criteri da definire con apposito atto deliberativo del Consiglio Provinciale.

art.5 - Requisiti

1. Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari, regolarmente residenti/soggiornanti in Italia, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.256 (Testo Unico sulla disciplina dell'immigrazione) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. avere raggiunto la maggiore età;
 - c. non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), 648bis (riciclaggio), del codice penale; per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione per un periodo non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d. non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e. non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti o avere in corso procedura per dichiarazione di fallimento;
 - f. non trovarsi nelle limitazioni imposte dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni, per sé e per le società di eventuale appartenenza;
 - g. disporre di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art.6 del presente Regolamento;
 - h. disporre di locali conformi alle prescrizioni di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento;
 - i. essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.
2. Nell'impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti dal titolare; nel caso di società di persone, i requisiti morali e personali devono essere posseduti da tutti i soci e almeno uno dei soci deve possedere l'attestato di idoneità professionale; nel caso di società in accomandita semplice e per azioni, i requisiti morali e personali devono essere posseduti dai soci accomandatari e almeno uno di questi deve essere in possesso dell'idoneità professionale; nel caso di società di capitali, i requisiti devono essere

posseduti dagli amministratori e almeno uno di questi deve possedere anche l'idoneità professionale.

3. Nel caso di società, i locali dovranno essere in disponibilità delle stesse: non sono considerate idonee intestazioni o locazioni a terzi, anche se facenti parte dell'assetto societario.

art. 6 – Capacità finanziaria

1. Sia le persone fisiche sia le persone giuridiche che intendono ottenere una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria, comprovata dall'attestazione di affidamento di € 51.645,69, .

2. L'attestazione di affidamento è rilasciata da:

- a. aziende o istituti di credito;
- b. società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.

art.7 - Locali

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, devono disporre di locali esclusivamente adibiti a tale esercizio e separati da altri locali, eventualmente utilizzati a fini diversi.

2. I locali dovranno avere l'altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune ove sono ubicati, fatta salva l'idoneità all'accesso per i diversamente abili, secondo le vigenti normative e dovranno comprendere, almeno:

- a. un ufficio ed un archivio di almeno mq 30 di superficie complessiva;
- b. servizi igienici, illuminati ed areati, composti da bagno e antibagno;

3. L'ufficio, oltre ad essere areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento idoneo all'agevole accoglienza del pubblico ed al suo stazionamento e se separato dall'archivio, non dovrà avere superficie inferiore a mq 20.

4. Se il titolare dell'autorizzazione ha anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'autoscuola, potranno essere utilizzati per entrambe le attività solo l'ingresso e l'ufficio, purché rispondenti alle prescrizioni dei commi precedenti.

5. Le disposizioni impartite con il presente articolo si applicano anche alle imprese che già esercitavano l'attività di consulenza anteriormente all'entrata in vigore della legge 264/91, se trasferiscono la sede in locali diversi da quelli in cui si svolgeva l'esercizio anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 09 novembre 1992.

6. Sono esenti dalle disposizioni impartite con il presente articolo, le imprese già autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 264/91, che trasferiscono la propria sede per sfratto.

7. La modifica dei locali autorizzati o il diverso utilizzo senza l'assenso del Dirigente del competente Settore della Provincia di Viterbo, costituiscono grave irregolarità e sono soggetti ai provvedimenti di cui al successivo art. 26 del presente Regolamento.

art.8 – Idoneità professionale

1. Ai sensi dell'art.105, comma 3, lettera g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e del punto 5) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112" del 14 febbraio 2002, la Provincia è competente al rilascio dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Per l'accesso alla professione si rinvia al Regolamento degli esami appositamente adottato dalla Provincia di Viterbo.

art.9 - Domande

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, a seguito di apposito avviso pubblico, emanato dalla Provincia di Viterbo, compatibilmente con la programmazione numerica delle autorizzazioni, presentano istanza al Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Viterbo.
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale, sottoscritta dal richiedente e dovrà contenere in allegato, la seguente documentazione:
 - a. attestato di idoneità professionale;
 - b. dichiarazione della capacità finanziaria, ai sensi dell' art. 6 del presente Regolamento;
 - c. copia dell'atto costitutivo nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice;
 - d. copia dell'atto costitutivo e dello statuto per tutti gli altri tipi di società;
 - e. dichiarazione di disponibilità dei locali da adibire a sede dell'attività;
 - f. copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
 - g. nel caso di soggetto con rapporto di lavoro dipendente, atto di assenso o nulla osta del datore di lavoro allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - h. attestazione del versamento di € 30,00 sul c/c postale n. 12602017, intestato Provincia di Viterbo, Servizio di Tesoreria, a titolo di contributo alle spese di istruttoria.
3. Le istanze dovranno pervenire nei 30 giorni successivi alla data di emanazione dell'avviso pubblico.

art.10 – Rilascio autorizzazione

1. Nel caso in cui perviene un'unica domanda per l'autorizzazione di cui all'avviso pubblico, l'interessato dovrà produrre la seguente documentazione entro i successivi 30 giorni, dal ricevimento dell'avviso di assegnazione provvisoria:
 - a. attestato della capacità finanziaria conforme alle prescrizioni di cui all'art.6 del presente Regolamento;
 - b. attestazione del versamento *una tantum* di € 25,82 da effettuare o sul c/c postale n. 6106 intestato alla Banca d'Italia, causale: Capo XV – cap. 2454 – art.1 – *una tantum per nuova autorizzazione* o direttamente presso la Banca d'Italia, con la stessa causale;
 - c. certificato di agibilità dei locali rilasciato dal comune in cui è ubicata la sede dell'attività e certificazione igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dalla competente ASL o relazione tecnica contenente la descrizione dei locali con specifico atto di asseverazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.7 del presente Regolamento, nonché la conformità dei locali ai vigenti regolamenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
 - d. planimetria dei locali in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie netta e la destinazione d'uso;
 - e. visura catastale aggiornata, indicante la categoria dei locali;
 - f. certificato d'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. di Viterbo.
2. L'assegnatario dell'autorizzazione, ai fini del rilascio della stessa, procede al versamento di € 30,00 sul c/c postale n. 12602017, a titolo di contributo alle spese per il sopralluogo di verifica della conformità dei locali con le dichiarazioni rese.
3. Prima di procedere all'istruttoria delle istanze, nel caso di pluralità di domande a pari titolo su una stessa autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si procederà a sorteggio in presenza degli interessati, redigendo apposita graduatoria. La carenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, carenza e vizi non sanabili della documentazione o la non rispondenza al vero dei dati dichiarati, costituiscono motivo di esclusione dalla graduatoria. Nel qual caso

risulterà autorizzabile la prima impresa, in ordine della graduatoria, che avrà presentato documentazione completa, regolare e veritiera.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività viene rilasciata nei 30 giorni successivi al deposito di tutta la documentazione di cui al comma 1 e alla verifica di cui al comma 2 del presente articolo.

art.11 – Responsabilità professionale

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza grava sul titolare dell'impresa o, in caso di società, sui soggetti in possesso dei requisiti morali e personali e della idoneità professionale, individuati dalla società stessa.

2. Il responsabile professionale è responsabile per un solo esercizio dell'attività autorizzata.

3. Per gli adempimenti esecutivi presso gli uffici pubblici, l'esercizio autorizzato può avvalersi di dipendenti e/o di collaboratori familiari, risultanti nell'atto di costituzione di impresa familiare, regolarmente denunciati presso gli istituti assistenziali e previdenziali, anche se non sono in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

4. Possono, altresì, svolgere adempimenti puramente esecutivi, anche gli associati in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 del codice civile.

5. Entro 30 giorni dall'acquisizione del soggetto nell'organico dell'impresa, il titolare o il legale rappresentante ne dà comunicazione alla Provincia, chiedendo contestualmente il rilascio di apposita tessera di riconoscimento di cui al successivo art.12.

6. Sia il titolare o legale rappresentante dello studio di consulenza sia il personale autorizzato, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, accedono agli uffici pubblici per gli adempimenti necessari, muniti di delega formale e copia del documento di identità in corso di validità, sottoscritto dall'interessato, per conto del quale si agisce.

art.12 – Tessera di riconoscimento

1. Ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento per l'accesso agli uffici competenti in materia di circolazione dei mezzi di trasporto, il titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'impresa autorizzata, dovrà produrre per se stesso e per i soggetti incaricati ad operare presso gli uffici pubblici, ai sensi del precedente art. 11, istanza in bollo, indirizzata al Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Viterbo, con allegata la seguente documentazione:

a. n. 2 foto formato tessera;

b. attestazione di versamento di € 10,00, per ciascuna tessera da rilasciare, sul c/c postale n. 12602017, intestato PROVINCIA DI VITERBO – Servizio Tesoreria, causale: rilascio tessera riconoscimento L. 264/91, a titolo di contributo alle spese di istruttoria;

c. documentazione idonea a dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro per i dipendenti o la sussistenza del rapporto societario o familiare, negli altri casi;

d. dimostrazione del requisito di integrità morale come richiesto al titolare o legale rappresentante dell'impresa;

2. La tessera viene rilasciata nei 30 giorni successivi al deposito dell'istanza completa, sempre che non si accerti la sussistenza di motivi ostativi.

3. Se il rapporto di lavoro cessa o il titolo di socio o collaboratore familiare vengono meno, il responsabile dell'impresa ne dà comunicazione alla Provincia e restituisce la/e tessera/e per la relativa revoca.

4. In caso di cessazione dell'attività, dismissione, trasformazione o cessione d'azienda, il titolare o legale rappresentante è tenuto alla restituzione alla Provincia di tutte le tessere rilasciate per sé e per i propri collaboratori.

5. Il mancato adempimento di quanto disposto ai commi 3 e 4 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

art. 13 – Sedi Secondarie

1. Qualora si intenda gestire l'attività di consulenza attraverso più studi, anche sotto forma di sedi secondarie, devono essere rilasciate dalla Provincia tante autorizzazioni per quante sono le sedi di agenzia facenti capo ad un unico titolare, ma, sempre nel rispetto della programmazione numerica di cui all'art.4, comma 4 del presente Regolamento.
2. Ogni sede secondaria, facente capo ad un unico titolare, dovrà avere un proprio responsabile abilitato all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che vi esercita in via esclusiva.
3. A seconda della forma imprenditoriale, il preposto all'attività nella sede secondaria, potrà essere un institore, un socio, un accomandatario o un amministratore, purché in possesso degli stessi requisiti richiesti per il titolare ad eccezione della capacità finanziaria e dell'idoneità dei locali che devono essere entrambi in capo all'impresa.
4. I locali delle sedi secondarie devono rispondere alle prescrizioni di cui all'art.7 del presente Regolamento.
5. Ogni variazione che modifichi i presupposti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, va tempestivamente comunicata alla Provincia, documentata e motivata per ottenere il nullaosta a procedere.

art.14 – Trasferimento dell'impresa a titolo universale o parziale

1. Sono soggetti al rilascio di nuove autorizzazioni sia ogni mutamento civilistico dell'impresa ove non risulti nella qualità di responsabile professionale il titolare precedente o socio o collaboratore familiare o amministratore, già operanti nell'impresa stessa, in possesso del titolo professionale; sia i trasferimenti del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
2. Nel caso del trasferimento del complesso aziendale, il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella rilasciata al cedente, il quale, con atto contestuale ma separato, ne dichiara rinuncia. Contestualmente alla revoca dell'autorizzazione del cedente, la Provincia rilascia nuova autorizzazione al cessionario, dopo aver accertato il possesso dei requisiti e la regolarità della documentazione prodotta, di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art.2557 del codice civile, chi aliena l'impresa deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa, che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

art. 15 – Decesso o sopravvenuta incapacità del titolare

1. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 4 gennaio 1994 n.11, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato d'idoneità professionale
2. Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società avente o meno personalità giuridica, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
3. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni,

prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

art. 16– Trasferimento della sede

In caso di trasferimento della sede dell'attività studio di consulenza, il titolare o il legale rappresentante deve presentare istanza in bollo. La Provincia, verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento, provvederà all'aggiornamento dell'autorizzazione .

art. 17- Trasformazioni

1. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione di copia autentica del relativo verbale d'assemblea, devono essere comunicati alla Provincia che ne prende atto con provvedimento del Dirigente del Settore Trasporti, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. Non può recedere il socio su cui grava la responsabilità professionale, se non contemporaneamente sostituito da altro socio idoneo. In tal caso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla Provincia.

2. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata dal Dirigente del Settore Trasporti una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti all'art.5 del presente Regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

art. 18- Rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa, restituendo l'autorizzazione e le tessere di riconoscimento.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad una società, la dichiarazione di rinuncia deve essere sottoscritta dai soggetti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

19 – Sospensione dell'attività

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi, previa istanza motivata del titolare o del legale rappresentante, alla Provincia di Viterbo, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di altri sei mesi, che ne prende atto con relativo provvedimento del Dirigente del Settore Trasporti.

2. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione viene revocata.

3. Dell'avvenuta ripresa deve essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

art. 20 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata quando:

a. vengano meno i requisiti iniziali indispensabili;

b. siano accertati gravi abusi, come previsto dalla legge 264/91, art. 9, comma 3:

- rilascio ripetuto di ricevute non conformi al D.M. 08.02.92;
- mancanza o irregolare tenuta dei documenti obbligatori,
- esercizio dell'attività in locali diversi da quelli autorizzati;

In questi casi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 5.164,57, salvo il configurarsi di eventuale responsabilità civile e penale.

- c. nell'ultimo biennio sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione;
 - d. nel registro-giornale dello studio di consulenza non risultino registrazioni per un periodo continuativo di dodici mesi, esclusi i periodi coperti da provvedimenti di sospensione.
- Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa, altresì, per morte del titolare, in mancanza di eredi o aventi causa del titolare medesimo

art.21 – Orario di apertura

1. Le agenzie dovranno adottare un orario di apertura al pubblico tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti nell'intero arco della giornata. Detto orario e ogni variazione dello stesso devono essere preventivamente comunicati al Settore Trasporti della Provincia.
2. Parimenti vanno comunicati preventivamente alla Provincia i periodi di chiusura per ferie o per altre motivate cause.
3. Il mancato rispetto di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.26 del presente Regolamento.

art.22 – Pubblicizzazione delle attività

1. All'interno dei locali dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, deve essere apposta, in modo ben visibile, una tabella, contenente il nome del titolare ed il riferimento al Dirigente del competente Settore della Provincia, per eventuali reclami.
2. All'esterno dello studio di consulenza deve essere apposto, in modo ben visibile, avviso al pubblico dell'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio, della data di inizio e di fine ferie ed ogni altra comunicazione di pubblica utilità circa la continuità dell'attività gestita.

art. 23 – Registro Giornale

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale, ai sensi dell'art. 6 della legge 264/91.
2. Prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato dal Dirigente del competente Settore della Provincia di Viterbo. Esso è inoltre tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
3. Il registro giornale dovrà essere compilato in ogni sua parte, senza cancellature e abrasioni e dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
 - numero progressivo attribuito ad ogni singolo incarico;
 - dati identificativi del soggetto che ha commissionato l'espletamento della pratica;
 - dati identificativi del veicolo (numero di targa o di telaio);
 - tipo di formalità da espletare;
 - data di rilascio della ricevuta di cui al successivo art.24.
4. L'omissione anche di uno solo dei dati suddetti, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del presente Regolamento.

5. E' ammessa altresì la tenuta del registro - giornale con sistemi meccanografici sistematicamente aggiornati, di cui dovrà essere fornita stampa contestuale, in caso di ispezioni o controlli.

art. 24 – Le ricevute

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti, 08 febbraio 1992.

2. La ricevuta di cui al comma 1, sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere contestualmente annotata sul registro-giornale

3. Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, le imprese di consulenza devono porre a disposizione dell'interessato, l'estratto del documento, che sostituisce a tutti gli effetti l'originale, per la durata massima di sessanta giorni, così come prescritto dal comma 2 dell'art. 92 del Codice della Strada.

4. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357,00 ad € 1.433,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio, consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art.3 della legge 264/91. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 ad € 286,00, così come prescritto dal richiamato art. 92 del codice della strada.

art. 25– Conservazione dei documenti

1. Ai sensi dell'art. 2220 del codice civile, le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo vanno conservati le lettere, le fatture, i telegrammi ed ogni altro documento relativo ad ogni incarico affidato.

2. A richiesta della Provincia o di chi espleta attività di vigilanza e controllo, l'impresa dovrà esibire nel termine richiesto, tutta la documentazione afferente l'attività sottoposta a verifica.

3. La mancata conservazione della documentazione prevista o la ritardata esibizione, costituiscono irregolarità di gestione e sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo art. 26 del presente Regolamento.

4. La mancata esibizione dei documenti di cui al comma 2. del presente articolo, costituisce grave abuso, punito ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.

art. 26 – Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni, ai sensi dell'art. 9 della legge 264/91.

2. Essa può essere espletata tramite la Polizia Provinciale, espressamente su richiesta del Dirigente del Settore Trasporti, mediante ispezioni alle sedi e altri accertamenti atti a controllare:

- a. la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b. l'osservanza degli orari;
- c. la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;

d. la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stato autorizzato.

3. Il dirigente del Settore Trasporti provvede ad inviare agli uffici pubblici (P.R.A, M.C.T.C., Prefettura, etc.) l'elenco delle agenzie non funzionanti regolarmente, allo scopo di interdirne l'accesso, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti.

4. Tale procedura sarà applicata decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, fissato per regolarizzare la situazione.

5. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, il Dirigente del Settore Trasporti applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 ad € 2.582,28, e l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi, come previsto dall'art.9 comma 2 della legge 264/91.

6. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui all'art. 23, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 357,00 a € 1.433,00 . Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio, consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della l. n. 264/91. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00.

7. Le imprese e le società di consulenza che entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto dei documenti di circolazione e guida di cui al comma 2, dell'art. 92 del Codice della Strada, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00.

8. Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge 264/91, chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, fatti salvi i casi diversamente disciplinati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 10.329,14 . Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, fatti salvi i casi diversamente disciplinati, si applica l'art. 348 del Codice Penale.

Ad ogni altra violazione delle norme impartite con il presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 ad € 286,00.

9. In caso di accertamento della perdita dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione o di grave abuso, è disposta la revoca immediata dell'autorizzazione all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il grave abuso comporta, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 5.164,57 salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

10. I pagamenti delle sanzioni amministrative possono essere effettuati in misura ridotta, pari ad un terzo dell'importo massimo, oppure, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo, cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni entro il termine della contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

11. I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n. 12602017, intestato Provincia di Viterbo – Servizio di Tesoreria, indicando nella causale, gli estremi del processo verbale.

12. Entro i trenta giorni successivi alla contestazione immediata o al ricevimento della notificazione della violazione, gli interessati potranno produrre al Dirigente del competente Settore della Provincia di Viterbo, scritti difensivi e/o chiedere di essere personalmente ascoltati. Il Dirigente, accertata la fondatezza del ricorso, emette motivato provvedimento di archiviazione.

art.27 – Disposizioni finali

A titolo di contributo *una tantum* alle spese di istruttoria, si richiede agli interessati il pagamento dei seguenti importi, da effettuare sul c/c postale 12602017, intestato Provincia di Viterbo – Servizio di Tesoreria, la cui attestazione andrà allegata all'istanza, secondo la tipologia di intervento:

- rilascio autorizzazione € 103,29;
- rilascio tessere di riconoscimento € 10,00;
- sopralluogo per verifica dei locali € 30,00;
- aggiornamenti autorizzazione € 10,00.

art. 28 – Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale è stato adottato; le disposizioni ivi contenute sostituiscono ogni altra disposizione impartita da questa Provincia, sulla stessa materia.

Art.29 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa.

Allegato A

Compiti e adempimenti delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni e integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 06 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta della prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari, relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, imposti da leggi o regolamenti, relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- Le autentiche delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 04 luglio 2006, n.233, convertito con modificazioni in legge 04 agosto 2006, n.248, per i titolari degli sportelli telematici (STA).